

Patrimonia & Consulenza

SUCCESSIONI E PROTEZIONE PATRIMONIALE

TRIMESTRALE APR/GIU 2018
ANNO 4 - NUMERO 2 - € 14,00

 FOR
FINANCE
EDIZIONI

INSURTECH

LE ASSICURAZIONI
A SCUOLA
DI LEGGEREZZA

DOSSIER

LONGEVITY
ECONOMY

100 SFUMATURE
DI GRIGIO

PROTEZIONE
DEL PATRIMONIO

DONAZIONI
PATTO DI FAMIGLIA
FONDAZIONI

CONSULENTI
AUTONOMI

LA PAROLA A
CHI VIVE GIÀ
A COMMISSIONE



LA "FONDAZIONE"

COME STRUMENTO DI PROTEZIONE E WEALTH MANAGEMENT?

di Massimo Piscetta



Se si fanno alcune ricerche in rete in materia di strumenti di protezione patrimoniale e di wealth management avendo quale orizzonte il mondo intero, si scopre quasi subito che oltre a quelli che abbiamo imparato a conoscere ne compare uno molto meno citato nel contesto interno, ma sul quale si dilungano numerose pagine internet (sempre, tuttavia, in modo alquanto superficiale) tessendone lodi ed illustrandone pregi. Si tratta dell'antico istituto giuridico della "fondazione".

Uno sguardo allo scenario internazionale

Nata e sviluppata in un contesto di "civil law", e qui strutturata per ciò che riguarda l'esperienza fuori dall'Italia, con le legislazioni di Germania, Olanda, Belgio, Liechtenstein, Austria e Panama (si veda di seguito la tabella dei principali riferimenti normativi attinenti gli stati citati), in epoca recente (in particolare negli ultimi quindici anni con un incremento sensibile nel corso del 2017) numerosi paesi dei centri finanziari offshore, ma non solo, di "common law", hanno approvato specifiche norme regolanti la fondazione o modelli particolari e speciali della medesima.

Il modello "classico" della fondazione privata di famiglia nel contesto straniero di civil law è quello del Principato del Liechtenstein che, sulla base di una norma del 1926 modificata da ultimo nel 2009, rappresenta l'equivalente funzionale di un trust di famiglia. Questa tipologia di fondazione (Familienstiftungen) può essere cioè osservata come strumento in qualche modo sovrapponibile al trust, ma con allentamenti, anche molto ampi, delle posizioni giuridiche dei beneficiari e poteri riservati al fondatore normalmente enormemente maggiori di quelli di un disponente.

Ancora più accentuati ed esasperati sono i profili di flessibilità delle fondazioni (o dei vari modelli di fondazione) previsti da paesi di common law. In questi, del resto, sono già ammessi schemi giuridici di trust difficilmente compatibili con la normativa e la sensibilità italiana e, in taluni casi, neanche riconoscibili in Italia come trust in ragione della Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985.

Il panorama straniero in materia di fondazioni è quindi variegato e in pieno fermento, benché sia probabilmente pensato e strutturato per una clientela veramente internazionale e adatta (in considerazione di profili non solo meramente patrimoniali) all'utilizzo di strumenti anche molto sofisticati (in tabella B una sintesi delle legislazioni di common law che hanno approvato nel corso del 2017, e nei primi mesi del 2018, specifiche normative in materia di fondazioni).

Palazzo Ca' Corner della Regina a Venezia,
sede della Fondazione Prada

FONDAZIONI - RIFERIMENTI NORMATIVI CIVIL E COMMON LAW

ALCUNI PAESI DI "CIVIL LAW" CHE HANNO LEGISLAZIONI SULLE "FONDAZIONI DI FAMIGLIA"

- 1 **Germania** BGB, 1 gennaio 1990, sezione 80ff (riformulato dalla Legge di modernizzazione del 1° settembre 2002)
- 2 **Liechtenstein** Personen und Gesellschaftsrecht (PGR) del 26 gennaio 1926, riformata il 1° aprile 2009
- 3 **Olanda** Dutch Civil Code (1992), libro 2, parte 6
- 4 **Austria** Privatstiftungsgesetz (PSG), settembre 1993, riformata parzialmente il 30 dicembre 2010
- 5 **Panama** Ley de 12 de Junio de 1995 por la cual se regulan las fundaciones de interés privado (LFIP)
- 6 **Belgio** Loi du 27 juillet 1921 sur le associations sans but lucratif etc, riformata dalla Loi 2002-05-02/51 sur les associations sans but lucratif et les fondations

PAESI DI "COMMON LAW" CHE, NEL CORSO DEL 2017 E 2018, HANNO EMANATO NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI "FONDAZIONI"

- 1 **Gibilterra** Private Foundations Act 2017
- 2 **Abu Dhabi Global Market** Foundations Regulations 2017
- 3 **New Hampshire** Foundations Act 2017
- 4 **Cayman Islands** Foundations Companies Law 2017
- 5 **Dubai International Financial Centre** Foundations Law n. 3 - 2018



E in Italia?

Se questo è, sommariamente, ciò che avviene nel panorama internazionale, è immediato chiedersi se in Italia l'istituto della fondazione possa avere qualche utilità nel contesto che a noi interessa, anche considerando le notizie di stampa ancora recenti risalenti al luglio 2016 (e successivamente al marzo 2017) che illustravano le iniziative di pianificazione preventiva della propria successione messe in atto da un importantissimo imprenditore italiano, Giorgio Armani, riportate dai giornali con la dichiarazione testuale "...ha deciso, il futuro del gruppo è in una fondazione", e aggiungendo che: "la fondazione assicurerà nel tempo che gli assetti di governo del gruppo si mantengano stabili", ed infine "I decided to create the GA Foundation in order to implement projects of public and social interests ... the Foundation will also safeguard the governance assets of the Group and ensure that these assets are kept stable over time in respect of and consistent with some principles that are particularly important to me and that have always inspired my activities as a designer and an entrepreneur". Nel nostro contesto normativo le fondazioni sono regolate, al di fuori dei casi codificati da leggi speciali, dagli articoli dal 14 al 35 del codice civile e possono essere pensate come "un patrimonio vincolato ad uno scopo", gestito per il raggiungimento delle finalità per il tramite di una struttura di governance che ordinariamente prevede un consiglio direttivo, nel quale il fondatore può assumere prerogative anche vitalizie, e con altri organi variamente ipotizzabili in funzione delle neces-

sità od opportunità (quali: l'organo di controllo, l'assemblea dei "partecipanti", il comitato scientifico, ecc.). La fondazione, che acquisisce personalità giuridica in forza di un'apposita procedura, è sottoposta a controllo da parte dell'autorità governativa competente (regionale o statale, per il tramite delle prefetture in funzione del tipo di attività e dell'estensione territoriale dell'attività stessa).

Spesso la fondazione è considerata alternativa al trust con il quale può condividere effettivamente una affinità per ciò che riguarda le "funzioni", ma dal quale è sicuramente separata se si osserva la sua ben maggiore rigidità e adattabilità ai cambiamenti che possono essere indotti dal passare del tempo e dalle circostanze. Dal punto di vista dell'utilizzabilità familiare e di gestione del patrimonio, effettivamente l'art. 28 del codice civile cita le "fondazioni di famiglia", derogando per loro ad alcune norme valide in generale, con ciò attestandone da un lato l'esistenza e dall'altro un atteggiamento particolare da parte del legislatore.

Tuttavia l'evoluzione interpretativa ne ha ristretto il perimetro di operatività, rendendola ammissibile solo nei casi in cui la stessa persegua un fine di pubblica utilità. Con riferimento a tale concetto, l'art. 699 del codice civile, infatti, legittima, sostanzialmente, una disposizione testamentaria con oggetto una erogazione perpetua solo in presenza di una finalità appunto di "pubblica utilità". Benché il contesto normativo sia rimasto invariato, tale modalità argomentativa si è nel corso del tempo tendenzialmente modificata preve-


dendo che non di pubblica utilità lo scopo delle fondazioni debba essere pervaso, **ma di "notevole utilità" o di "utilità sociale"**; quanto meno, per le "fondazioni di famiglia", che questo non debba essere di "scarsa utilità". Ciò, come spesso accade nel nostro diritto, rende non del tutto certo l'ambito operativo in cui ci si può muovere con tranquillità, considerando, fra l'altro che è condiviso il fatto che la fondazione di famiglia non possa avere come unico scopo quello di regolare la successione ereditaria.

Autorevole dottrina è giunta, sostanzialmente, a definire che in una fondazione di famiglia di cui all'art. 28 del codice civile **il perseguimento dello scopo non deve essere individuale, ma collettivo, intendendosi per utilità collettiva non necessariamente una collettività estesa ed essendo sufficiente che i beneficiari della fondazione siano non i discendenti del fondatore in quanto tali, ma solo in quanto versino in una particolare situazione soggettiva di meritevolezza, indigenza, ecc.**

La fondazione di famiglia italiana è quindi sicuramente profondamente diversa da quella degli analoghi modelli (simili solo nominativamente) dei sistemi di civil law e molto lontana da quelli di common law e ciò implica che lo strumento sia utilizzabile con la funzionalità tipica delle fondazioni di famiglia, ma secondo una declinazione per la quale l'utilità sociale perseguita è imprescindibile e questa deve manifestarsi in primo luogo negli statuti dovendo, successivamente, essere effettivamente attuata.


Non è un caso che le fondazioni di famiglia di cui sono noti gli statuti, ad esempio riferibili a scenari in cui alle stesse è trasferito un pacchetto azionario di maggioranza o comunque rilevante di società operative, si pongano l'obiettivo di evitare dissidi fra eredi che possano compromettere la continuità della società e dell'azienda, a discapito del suo valore e delle responsabilità che la proprietà ha nei confronti dei dipendenti, dei fornitori e, più in generale, della società civile nonché, normalmente, finalità filantropiche rivolte a vari contesti ed ambito socio economici.

Le scelte che possono indurre un imprenditore ad utilizzare una fondazione per scopi di trasferimento generazionale dell'impresa, come per il caso rilevante già citato, sono inoltre condizionate da peculiari circostanze familiari quali quella inerente l'assenza di un coniuge o di discendenti diretti, scenari che effettivamente, uniti a preoccupazioni concernenti il futuro delle aziende e dei tanti interlocutori ad esse connesse, possono indurre valutazioni non ordinarie rispetto al futuro, come quella di utilizzare una fondazione realizzando, alla propria morte, uno schema come quello qui evidenziato:



Numerosi sono gli aspetti di approfondimento che induce un simile scenario nel quale, fra l'altro, l'utilizzo unitamente alla fondazione di un trust potrebbe rendere possibile l'ottenimento di obiettivi altrimenti ardui da raggiungere.

Ipotizziamo, in questo senso, uno scenario possibile riferibile ad un imprenditore (la Signora Ω) che, privo di coniuge e discendenza (ma non di altri eredi) e preoccupato del futuro del proprio gruppo, strutturi un'architettura come la seguente:



Quali conclusioni?

Ce n'è abbastanza per considerare lo strumento "fondazione" proprio del diritto italiano, nella forma "di famiglia", quale strumento molto particolare e sicuramente non utilizzabile in modo routinario e meccanicistico nell'ambito di una pianificazione suc-

cessoria o protettiva o di gestione del patrimonio, relegandone l'utilizzo a nicchie piuttosto circoscritte di soggetti che, dotati di ampi patrimoni e per motivazioni molto particolari, possono trovare efficiente la costituzione in funzione delle finalità che intendono perseguire.



PUOI ABBONARTI TRAMITE

- Sito internet: www.forfinancestore.it
- Numero verde: **800.198.495**
- Bonifico bancario intestato a:
FORFINANCE SRL
IBAN: IT60S0306933034100000014594
Banca Intesa Sanpaolo - Causale: abbonamento MENTE&FINANZA

MENTE & FINANZA
INVESTIRE NELLA CONOSCENZA
ABBONATI SUBITO!
4 NUMERI A 25,00 EURO
 Aniché 32,00 EURO

L'abbonamento avrà inizio, salva diversa disposizione, dal primo numero in spedizione dal momento del ricevimento del pagamento.